



Città di Foggia

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

nr. 5 del 27/09/2021

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da COVID19 in materia di sicurezza urbana in occasione della Manifestazione Orgogliosi della nostra Terra dal 27 al 30 settembre 2021 V.le Fortore presso il Quartiere Fieristico ore 21:00 24:00.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

CONSIDERATO che nelle giornate dal 27 settembre 2021 al 30 settembre 2021 avrà luogo nella città di Foggia, con inizio alle ore 21:00 e fino alle ore 24:00, in Viale Fortore presso il Quartiere Fieristico la manifestazione "ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA TERRA SETTIMA EDIZIONE", evento di 4 giorni organizzato dalla soc. La Prima S.r.l. con due serate di cabaret e due serate musicali;

VISTO il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020 n. 19, convertito in legge n. 35/2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

VISTO il D.L. del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il D.L. 1° aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la LEGGE 6 maggio 2021, n. 61- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione

del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

VISTO il D.L. 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA la L. 28 maggio 2021, n. 76 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2021: disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

VISTA la L. 17 giugno 2021, n. 87: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111.

VISTO il D.L. 10 settembre 2021 n.122.

VISTO il D.L. 21 settembre 2021 n.127.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021, avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in <<zona bianca>>".

VISTO l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 105 del 23/07/2021 e, per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività, le linee guida di cui all'allegato 26 – Spettacoli dal vivo - al D.P.C.M. 2 marzo 2021, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 74;

VISTI:

- Il Piano di Gestione Emergenza ed Evacuazione per la manifestazione "Orgogliosi della nostra Terra", redatto ed asseverato dal tecnico incaricato in data 19/09/2021;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;
- l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;
- l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 8 lett. "b)" del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n.48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

RILEVATO che, in occasione della manifestazione pubblica in oggetto, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

PRESO ATTO delle risultanze espresse dalla CCVLPS nelle sedute del 23/09/2021 e 27/09/2021, con relative prescrizioni da eseguirsi per la realizzazione della manifestazione in totale sicurezza, comunicate alla Prefettura e alla Questura di Foggia;

VERIFICATO che, in particolare occorre scongiurare il rischio:

- di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il fermento delle persone;
- di comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati connessi al consumo di alcol, all'utilizzo di spray urticanti e petardi;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti;

CONSIDERATO che:

- trattasi di evento che si svolgerà in luogo ben perimetrato e che costituisce, comunque, fattore di richiamo per la popolazione e, pertanto, in ragione della particolare fase epidemiologica relativa all'emergenza pandemica da COVID-19, richiede l'adozione di misure complementari a quelle sanitarie finalizzate a meglio assicurare la mitigazione di fenomeni di assembramento;
- è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo eventuale incremento del contagio a livello locale e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;
- in applicazione del principio generale della massima precauzione, per quanto la Regione Puglia e, per essa la Città di Foggia, risulti inserita in "zona bianca", appare necessario mantenere elevato il livello di attenzione in relazione alle misure di contenimento del contagio a livello locale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, nell'area **interessata dalla manifestazione oggetto del presente provvedimento**:

- è vietata la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina e di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in qualsiasi contenitore;
- è vietata l'introduzione, il porto e l'utilizzo di qualsiasi prodotto "spray" e di qualsiasi petardo, ivi compresi quelli di libera vendita;
- è vietato lo stazionamento del pubblico, ad eccezione di quello ammesso, secondo quanto meglio specificato nel richiamato piano di Safety e Security, ad assistere a ciascuna manifestazione;
- al pubblico ammesso ad assistere alla manifestazione in quanto in possesso di valido titolo, è fatto obbligo:
 - di utilizzare idonei DPI a protezione delle vie respiratorie sia in fase di afflusso presso il luogo allestito per l'evento sia durante tutto lo svolgimento dell'evento

stesso, sia in fase di deflusso;

- di dimostrare il possesso di Certificazione verde COVID-19 (“green pass”), rilasciata ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, del D.L. 2 aprile 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell’UE di cui ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954, in corso di validità.

AVVERTE CHE

ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata anche ex art. 54 TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR della Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto.

Per la Commissione Straordinaria

Il componente

dott.ssa Marilisa Magno